



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SIG.RA GHIRRI GIOVANNA, TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA, PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGIO IN FUNZIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA, CONDUZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MATTEOTTI

L'anno duemilasei, addì del mese di giugno, tra:

- La Dott.ssa BARBARA MASSIRONI - Responsabile del Settore 1 Amministrativo, Contabile e Servizi alla Persona, in nome e per conto del Comune di Osnago - Viale Rimembranze n° 3 - C. FISC 00556800134;
- e
- La Sig.ra GHIRRI GIOVANNA nata a Soresina (CR) il 12.7.1946 residente ad Osnago in Via Matteotti n. 1, titolare dell'omonima impresa individuale - P.IVA: 01580010138;

Premesso che:

- il Comune di Osnago dispone in Via Matteotti di impianti sportivi (palestra polivalente, campi da tennis e campo da calcio), relativi accessori (spogliatoi e servizi) e di un'area a verde pubblico individuata al mapp. 291;
- il Comune dispone, altresì, all'interno dell'area a verde di cui sopra, di una unità immobiliare di mq. 55,275 e pertinenze per mq. 16, adibita fin dalla sua costruzione ad alloggio del custode e della sua famiglia;
- allo scopo di favorire l'avvicinamento alle pratiche ginnico-sportive, la diffusione dello sport amatoriale e ricreativo e l'educazione allo sport risulta indispensabile che venga assicurato l'accesso disciplinato e regolamentato a dette strutture da parte delle scuole elementari, delle società e gruppi sportivi, cittadini singoli o organizzati, secondo le disposizioni impartite dal Comune;
- la presenza di un custode che espleti le funzioni di controllo, guardiania e conduzione operativa di detti impianti ed area a verde risulta indispensabile per perseguire, in modo corretto e disciplinato, le finalità di interesse pubblico che hanno indotto il Comune a realizzare dette strutture;
- dal 1982 la Sig.ra Ghirri Giovanna, C.F. 01580010138, titolare dell'omonima ditta, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecco al n. 200731, svolge, sulla base di apposita convenzione con il Comune, le funzioni di custodia e pulizia degli impianti di cui sopra ed in funzione di questo alla stessa è stato concesso l'utilizzo della unità immobiliare di spettanza del custode, occupata direttamente dalla stessa e dalla di lei famiglia;
- alla Sig.ra Ghirri Giovanna è stata rinnovata la concessione dell'alloggio in funzione dell'espletamento dei servizi di custodia e guardiania fino al 30 giugno 2006 (determinazione del Responsabile di Settore n. 292 del 10.6.2004);
- la Sig.ra Ghirri Giovanna è appaltatrice fino allo stesso termine del 30.6.2006 del servizio di pulizia della palestra comunale e relativi spogliatoi (determinazione Resp. Settore 1 292/2006);
- la Sig.ra Ghirri ha svolto negli anni i servizi alla stessa assegnati con diligenza ed adeguatezza e gode, anche in ragione di ciò, della fiducia dell'Amministrazione Comunale, elemento di fondamentale rilievo stante la particolare delicatezza del rapporto, essendo la Sig.ra Ghirri depositaria delle chiavi delle strutture comunali oltre che incaricata della riscossione dei proventi della conduzione dei campi da tennis, campi da calcio e palestra per usi non convenzionati;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- in ragione di ciò appare opportuno, in vista della ormai prossima scadenza dell'incarico fissata al 30.6.2006, procedere alla riconferma in capo alla Sig.ra Ghirri Giovanna della concessione dell'alloggio in funzione dell'espletamento delle mansioni di custodia e conduzione degli impianti sportivi e dell'area a verde pubblico di proprietà comunale in Via Matteotti, nonché di pulizia dei campi da tennis e relativi spogliatoi e servizi in funzione proprio della necessità di assicurare la continuità di un servizio che ha preminenti aspetti di rilievo fiduciario e che è stato sinora reso in modo regolare e soddisfacente;
- per lo stesso motivo, si ritiene opportuno integrare la convenzione con il rinnovo del servizio di pulizia della palestra comunale e relativi accessori per due anni alle condizioni di cui agli articoli seguenti

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA - CONCESSIONE ALLOGGIO E FUNZIONI DI CUSTODIA E GUARDANIA

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Osnago, nella persona del Resp. Settore Amministrativo, Contabile e Servizi alla Persona, dott.ssa Barbara Massironi, assegna alla Sig.ra Ghirri Giovanna, titolare dell'omonima ditta, a titolo di concessione amministrativa l'utilizzo per sé e per la propria famiglia dell'alloggio sito in via Matteotti n. 1 per anni due dal 1.7.2006 al 30.6.2008 in connessione all'esercizio delle particolari funzioni di custode incaricato della guardiania e della conduzione operativa degli impianti sportivi comunali (palestra polivalente, campi da tennis e campo da calcio), relativi accessori (spogliatoi e servizi) e di un'area a verde pubblico individuata al mapp. 291.

Art. 2 - Caratteristiche della concessione dell'alloggio

L'utilizzo dell'alloggio è attribuito in concessione amministrativa ed è strettamente funzionale all'espletamento dei servizi di cui di seguito. Al cessare delle stesse viene meno il titolo per l'utilizzo dell'alloggio. La Sig.ra Ghirri, nella sua qualità di custode, si obbliga pertanto a rilasciare lo stesso libero da persone e cose ed in buono stato allo spirare del termine fissato dalla presente convenzione, salvo rinnovo della stessa, senza avere diritto ad alcuna indennità od indennizzo.

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere svolti dalla ditta, in regime di concessione, con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione della ditta stessa ed a suo rischio. Sono a carico della ditta stessa tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei servizi e spogliatoi del campo da tennis, quali detergenti, disinfettanti, deodoranti, ecc. come pure gli attrezzi quali scope e stracci.

Art. 3 - Compiti del concessionario

Il concessionario è tenuto ad espletare i seguenti compiti:

- a) la custodia dei campi da tennis esistenti, della palestra con i relativi spogliatoi, del campo da calcio, degli impianti sportivi realizzati nell'area a verde di Via Matteotti, nonché di qualsiasi altra struttura che dovesse essere realizzata o acquisita dal Comune all'interno della predetta area (salvo in questo ultimo caso diverse determinazioni del Comune);
- b) la custodia consiste nel servizio di portierato (apertura e chiusura dei cancelli per l'accesso agli impianti ed al parco pubblico: palestra - in orari non scolastici -, campi da tennis, campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi - auditorium) e di guardiania notturna (provvedendo in tale caso ad avvisare i competenti organi di polizia circa l'eventuale presenza di intrusi durante le ore notturne);



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- c) l'apertura e la chiusura dei cancelli di accesso al parco, dovrà avvenire secondo i seguenti orari: dalle 8.00 alle 23.00 da aprile ad ottobre e dalle 8.00 alle 19.00 da novembre a marzo, nonché sulla base di eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale in occasione di iniziative particolari;
- d) la riscossione delle quote dovute dagli utenti per l'uso dei campi da tennis, del campo da calcio e palestra (per usi non convenzionati) nei modi e nella misura stabilite dagli appositi atti del Comune. A tal fine il custode sarà dotato di appositi registri vidimati dal Comune dove verranno annotate giornalmente le relative utenze. La ditta sarà inoltre dotata di bollettari, comprensivi di madre e figlia, anch'essi vidimati dal Comune, con i quali dovranno essere fornite le relative ricevute all'utenza. Mensilmente, e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo, il custode dovrà esibire i registri ed i bollettari riportanti i nomi degli utilizzatori al Settore 1, nonché effettuare il versamento delle somme relative presso il Tesoriere Comunale.
- e) la pulizia dei campi da tennis e relativi spogliatoi in modo che essi siano sempre pronti all'uso ed in buone condizioni.
- f) l'innaffiatura estiva, 2 volte la settimana, del campo da calcio di via Matteotti.
- g) l'apertura e la chiusura dell'auditorium comunale secondo le indicazioni impartite di volta in volta dall'ufficio competente;
- h) la pulizia del parco pubblico in modo da garantirne il decoro e l'ordine, comprensiva di raccolta della sporcizia e svuotamento dei cestini della spazzatura con sostituzione dei sacchetti (che verranno acquistati e forniti dal Comune).
- i) per gli ulteriori impianti od attrezzature che verranno realizzati successivamente all'interno del parco di Via Matteotti, verranno concordate ulteriori modalità di gestione (in ordine all'apertura e chiusura, pulizia, raccolta prenotazioni e quote di utilizzo) che non dovranno comunque comportare ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale;

Art. 4 - Canone

Il canone dovuto dal Comune alla Sig.ra Ghirri per le funzioni di custodia e guardania in forza della presente convenzione è stabilito in € 11.473,16 + IVA annue da pagarsi in rate bimestrali posticipate.

Con tale corrispettivo il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Art. 5 - Canone di concessione e spese di riscaldamento alloggio

Quale canone di concessione per l'utilizzo dell'alloggio sito in Via Matteotti n.1 viene fissato un corrispettivo di € 1.399,16 annue, che la Sig.ra Ghirri dovrà versare in quattro rate trimestrali di pari importo anticipate alle seguenti scadenze (1.7 - 1.10 - 2.1 - 1.4).

A titolo di rimborso delle spese di riscaldamento viene fissato forfettariamente l'importo di € 522,34, che la Sig.ra Ghirri verserà al Comune in due rate di pari importo entro il 1 luglio e il 1 ottobre dell'anno di riferimento.

Rimane inteso ed incontrovertito fra le parti che l'uso ed il godimento dei locali, essendo intimamente connesso all'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, ha la stessa durata di cui al precedente art. 1.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PARTE SECONDA - PULIZIA PALESTRA COMUNALE E RELATIVI SPOGLIATOI

Art. 6 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di pulizia della palestra comunale e relativi spogliatoi di Via Matteotti, avente una superficie quale risultante dall'allegata planimetria.

La palestra comunale è utilizzata normalmente per l'attività di educazione fisica delle scuole elementari e da associazioni, gruppi, enti debitamente autorizzati dal Comune per attività agonistiche e di allenamento.

L'anzidetta struttura sportiva è chiusa nei mesi di luglio e agosto, salvo particolari richieste dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Canone di concessione

Il canone per la pulizia della palestra comunale, dei relativi spogliatoi e degli spogliatoi a servizio del campo da calcio per il periodo innanzi precisato (anni due, dal 1.7.2006 al 30.6.2008) è stabilito in € 8.675,34 + IVA annue.

Con tale canone, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Il pagamento del canone di concessione avverrà a rate bimestrali posticipate.

Non è ammessa alcuna revisione prezzi per l'intero periodo di validità della concessione.

Art. 8 - Natura del rapporto

Il Servizio dovrà essere svolto dall'Impresa in regime di concessione con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione, mediante l'impiego di propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione del concessionario ed a proprio rischio per n. 6 giorni settimanali.

Art. 9 - Materiali ed attrezzi

Sono a carico del concessionario tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, sacchi, ecc. Il materiale di pulizia e le attrezzature dovranno essere quotidianamente ritirati nei locali di deposito messi a disposizione del concessionario. La fornitura di carta igienica, salviettine, saponi liquidi compete al Comune, così come la fornitura iniziale di 12 confezioni di prodotto per liberare gli scarichi docce e di 35 litri di prodotto per sciogliere il calcare. Come da richiesta del concessionario, il Comune concede in comodato gratuito l'uso di una macchina per lavaggio pavimenti del tipo "Sigma 50" ed un aspirapolvere del tipo "Wirbel 920". Gli oneri di manutenzione ordinaria di detti mezzi faranno carico al concessionario.

Sono a carico del Comune il consumo di energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature impiegate per la pulizia ed il consumo di acqua potabile per l'esecuzione del servizio di pulizia.

Art. 10 - Compiti del concessionario

Tutti gli interventi devono essere finalizzati ad una costante pulizia ed al mantenimento del requisito di igienicità ambientale della struttura. I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte e con ogni cura, impiegando macchine e prodotti idonei per ogni singola superficie, evitando che strutture, rivestimenti, pavimenti, infissi, arredi ed attrezzature possano essere



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

danneggiati o macchiati. Le tecniche di pulizia devono comunque garantire un buon risultato di pulizia.

Il servizio comprende la pulizia della palestra comunale avente una superficie di circa mq. 1112, ivi comprese le parti accessorie quali scale, bagni, ingressi, corridoi, ripostigli, spogliatoi palestra e spogliatoi campo da calcio. I vetri hanno una estensione di circa mq 185. In particolare il servizio dovrà essere svolto nel seguente modo:

- OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA

Svuotatura dei cestini portacarta, scopatura, lavaggio e disinfezione con idonei prodotti di tutti i servizi igienico - sanitari, spogliatoi e corridoi di accesso; scopatura accurata a secco del pavimento della palestra e della saletta riunioni, spolveratura di arredi con idonei prodotti, scopatura e lavaggio accurato di tutti i pavimenti degli spogliatoi con prodotti idonei a garantire pulizia ed igiene degli stessi, svuotamento cestini e sacchi rifiuti, chiusura di tutti gli accessi e imposte e spegnimento luci.

- OPERAZIONI A FREQUENZA PIU' VOLTE ALLA SETTIMANA

Tre volte la settimana: impiego dell' aspirapolvere per la palestra e scopatura e lavaggio atrio di ingresso (specialmente dopo le partite);

- OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE:

Spolveratura armadietti metallici; impiego aspirapolveri e lavaggio pavimenti della palestra(con particolare cura degli angoli ove si deposita al polvere) e saletta riunioni; spolveratura sedili delle gradinate.

- OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE

Lavaggio dei vetri interni ed esterni dell'ingresso; pulizia e lavaggio dell'infermeria; lavaggio piastrelle delle docce; pulizia ad umido di tutte le porte.

- OPERAZIONI CON FREQUENZA OGNI PIU' MESI:

Ogni due mesi: lavaggio vetri degli spogliatoi e scopatura del marciapiede esterno della palestra; pulire tabellone segnapunti elettronico e tabelloni da basket. Ogni tre mesi: pulizia soffioni docce con decalcificanti e pulizia portasaponi; Ogni quattro mesi: pulizia posteriore degli asciugacapelli con smontaggio.

- OPERAZIONI A FREQUENZA ANNUALE:

Lavaggio vetri della palestra durante il periodo estivo e prelievo delle ragnatele.

Il concessionario è comunque tenuto ad assicurare che la palestra venga predisposta giornalmente in adeguato stato di pulizia e decoro.

Al personale addetto al servizio di pulizia sarà consegnata copia delle chiavi di accesso alla struttura e sarà responsabile della apertura e chiusura della stessa esclusivamente per l' espletamento delle operazioni di pulizia, così come per lo spegnimento delle luci.

Art. 11 - Orari di servizio

La pulizia dei locali deve essere effettuata in orario che verrà concordato con il Comune, di regola prima dell'inizio giornaliero di utilizzo della palestra e comunque in orario tale da non interferire con il normale utilizzo della struttura sportiva.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PARTE TERZA - DURATA, PERSONALE, CONTROLLI, INADEMPIENZE, RISOLUZIONE

Art. 12 - Durata del rapporto

La presente convenzione avrà durata di 2 anni dal 1 luglio 2006 al 30 giugno 2008.

Art. 13 - Personale

La ditta dovrà garantire, in caso di impiego di personale dipendente, il rispetto del contratto nazionale di categoria, la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e dei terzi in dipendenza del servizio prestato. Il pagamento del canone mensile avverrà solo dopo che la stessa avrà fornito al Comune dimostrazione documentata dalla quale risulti l'adempimento a tutti gli obblighi derivanti dalla legge di previdenza e di assistenza per i dipendenti addetti al servizio, oppure esibisca l'autorizzazione preventiva rilasciata dal competente Ispettorato del Lavoro di esonero di responsabilità in solido del Comune, circa il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti.

In caso di inottemperanza accertata dalla autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di concessione o della cauzione, senza che il concessionario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento dei danni.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Il concessionario si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il concessionario.

Art. 14 - Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 15 - Infortuni e danni

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrice.

Il concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i vetri o altri beni che venissero infranti dal personale addetto alle pulizie.

Il concessionario deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavori in causa di lavori oggetto del presente capitolato :

- con massimale non inferiore a € 103.291,38 per sinistro;
- con massimale non inferiore a € 103.291,38 per persona;
- con massimale non inferiore a € 103.291,38 per animali o cose.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Art. 16 - Controlli periodici

L'Amministrazione Comunale, nella persona dell'Assessore Delegato allo Sport, potrà disporre direttamente o per il tramite dell'UTC controlli periodici, senza preavviso, per assicurarsi il rispetto della piena ottemperanza delle disposizioni del presente capitolato e contestare eventuali inadempienze.

Art. 17 - Cauzione

Il concessionario si impegna a prestare, prima dell'inizio del servizio ed a garanzia dell'esatto adempimento e di eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi per fatto dell'impresa, idonea cauzione di importo pari a € 361,52, nei modi e nelle forme di legge.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario prelevandone l'importo dal canone.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi, anche dopo la scadenza della convenzione.

Art. 18 - Divieto di cessione

E' fatto divieto al concessionario di cedere il servizio, senza il preventivo consenso scritto dall'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione della concessione. In caso di infrazione alle norme della presente convenzione commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà il concessionario, con tutte le conseguenze civili e penali.

Art. 19 - Contestazioni d'addebito

L'inosservanza di qualsiasi obbligo posto a carico del concessionario e non diversamente sanzionata, comporta la contestazione dell'addebito alla quale lo stesso può replicare per iscritto. Il concessionario sarà scagionato qualora dalla replica risultasse la non responsabilità per quanto addebitato.

Art. 20 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempienza agli obblighi, il concessionario, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, all'infrazione contestata, fermo l'obbligo di risarcire il danno cagionato, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, comprese tra un minimo di € 154,94 ed un massimo di € 516,46, fissate con determinazione della Giunta Comunale.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da contestazione scritta nei confronti della quale il concessionario potrà presentare, per iscritto, le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle eventuali sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo del canone successivo alle determinazioni della Giunta Comunale.

Art. 21 - Controversie



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e concessionario in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto verrà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno dal concessionario ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

Art. 22 - Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere alla risoluzione della concessione senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contestate con diffide formale inoltrate alla ditta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte del concessionario, dei servizi oggetto di concessione non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) quando il concessionario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o venduto l'attività;
- d) quando, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese consociate, tutti o parte degli obblighi;
- e) frode;
- f) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- g) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione.

Il Comune potrà rivalersi per il recupero dei danni causati da quanto sopra anche sulla cauzione prestata.

Art. 23 - Domicilio del concessionario

Per tutti gli effetti della presente convenzione il concessionario elegge domicilio nel Comune di Osnago in Via Matteotti 1.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

Art. 24 - Registrazione.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 38 del DPR 26.10.1972, n. 634.

IL RESP. SETTORE 1
Dott.ssa Barbara Massironi

LA DITTA
Ghirri Giovanna